



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE
AREA EDILIZIA PRIVATA

Prot.n. 5579 del 4 NOV 2015
Cat. 6.30.3/5
(da citare nella risposta)

Torino, 04/11/2015

ORDINE DI SERVIZIO N. 6/2015

Oggetto: D.M. 26 giugno 2015 – Rendimento Energetico degli Edifici.

RELAZIONE TECNICA, RELAZIONE ENERGETICA AMBIENTALE E ACCERTAMENTI

In relazione agli aggiornamenti normativi inerenti il rendimento energetico degli edifici (Legge 3 agosto 2013 n. 90, D.M. 26 giugno 2015) ed, in particolare, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 192/05 e s.m.i., la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (di cui alla L. 10/1991) e la relazione Energetico – Ambientale, devono essere depositate:

- a corredo della richiesta di permesso di costruire (consueta modalità);
oppure
- contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori.

In caso di CIL, SCIA e DIA, resta fermo l'obbligo di deposito all'atto della presentazione.

Per le opere soggette a Comunicazione Inizio Lavori (CIL), qualora nel modello MUDE si dichiari che le opere non rientrano nel campo di applicazione delle norme energetico ambientali, non risulta necessario allegare all'istanza la Relazione energetico – ambientale (modello AE-REA).

In relazione alla deliberazione Giunta Comunale della Città di Torino n. 2007-02910/20, le Comunicazioni Inizio Lavori Asseverate (CILA) saranno oggetto di controllo a campione a cura della Fondazione Torino Smart City per verificarne la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici date dalle normative vigenti.

TORINO2015
CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT
città candidata

REQUISITI INCENTIVATI PREVISTI DALL'ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO – ABROGAZIONE DI ALCUNE SCHEDE

In relazione agli aggiornamenti normativi inerenti il rendimento energetico degli edifici (in particolare il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”);

visto l’ultimo comma dell’articolo “Requisiti volontari incentivati” dell’Allegato Energetico Ambientale al vigente R.E. della Città di Torino, nelle more dell’aggiornamento del medesimo;

per gli interventi edilizi il cui titolo abilitativo è stato richiesto in data **successiva al 1° ottobre 2015** si riterranno non più applicabili le seguenti schede:

Scheda 1 – “Isolamento termico dell’involucro edilizio”

Scheda 2 – “Inerzia termica dell’involucro edilizio”

Scheda 5 – “Ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale delle superfici trasparenti”


Scheda 7 – “Tecniche di raffrescamento naturale”

Scheda 11 – “Impianti di climatizzazione dotati di pompe di calore ad alta efficienza”

Scheda 12 – “Inerzia termica delle strutture edilizie (capacità termica)”.

In relazione a quanto sopra e per le stesse motivazioni si ritengono non più applicabili i “Punteggi di sinergia”.

Il Dirigente
Servizio Permessi di Costruire
Arch. Claudio Demetri



Il Dirigente
Area Edilizia-Privata
Arch. Mauro Cortese

